



Comune di Villachiara
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLA PALESTRA COMUNALE.**

ART.1 - PREMESSA.

Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività ginnico-sportiva nella palestra di proprietà del Comune di Villachiara.

La palestra e le attrezzature in essa contenute sono parti integranti del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinate ad uso pubblico ai fini sportivi-amatoriali- e, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa e ricreativa.

Il Comune di Villachiara promuove, coordina e disciplina l'utilizzo della palestra adottando i provvedimenti necessari per il suo armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale.

La palestra comunale è primariamente destinata ai pertinenti fini istituzionali.

Le attività didattiche, proprie delle scuole, hanno preminenza e priorità rispetto all'utilizzo di altri soggetti, che non dovranno pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

ART.2 - ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO.

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazione in uso temporaneo rilasciata dal Comune nelle seguenti forme:

- stagionale: attività che si articolano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno scolastico, ovvero una stagione culturale;
- periodica: attività di norma ricorrente nell'arco dell'anno;
- saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Possono chiedere la concessione in uso le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative, sociali.

Possono altresì richiedere la concessione in uso i gruppi spontanei ed occasionali per iniziative di carattere sportivo, culturale, benefico o ricreativo. L'uso della palestra è concessa altresì per feste private di compleanno - nella fascia d'orario pomeridiana definita dalle ore 13.00 alle ore 20.00 - a condizione che non interferiscano assolutamente con altre attività, e che vengano richieste esclusivamente da cittadini residenti nel Comune di Villachiara e dai genitori di bambini frequentanti la scuola elementare di Villachiara.

Gli utenti saranno autorizzati all'utilizzo della palestra (con consegna diretta delle chiavi) a condizione che vengano rigorosamente osservate le norme di utilizzo dell'impianto e che venga effettuato il pagamento della relativa tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale;

Non sono concessi utilizzi diversi da quelli sopra menzionati.

ART.3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE.

Per l'assegnazione in uso temporaneo della palestra oggetto del presente regolamento, il richiedente dovrà inoltrare al competente Ufficio specifica domanda, utilizzando l'apposito modulo, entro i seguenti termini:

- Per manifestazioni a carattere sportivo, sociale, culturale, benefico, ricreativo almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività;
- Per altri utilizzi almeno 7 giorni prima dell'utilizzo.

Per le feste organizzate da gruppi di ragazzi adolescenti è sempre richiesta la controfirma di almeno tre genitori dei partecipanti.

ART.4 – PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE.

Le domande vengono istruite dal competente Ufficio che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'assegnazione in uso temporaneo è disposta con provvedimento del Sindaco nel rispetto del regolamento e della normativa vigente.

Il Comune, per propri motivi organizzativi e gestionali, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento sospensioni di attività, spostamenti di turno rispetto a quanto stabilito nel calendario annuale.

ART.5 – NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO E DEPOSITO CAUZIONALE.

La Giunta Comunale determina la tariffa oraria o fissa per l'uso temporaneo delle palestre comunali, attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo altresì conto della tipologia di utilizzo.

Le tariffe d'uso verranno rimosse con l'emissione di apposite fatture che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria comunale come segue:

- Se trattasi di occupazione occasionale: entro 7 giorni successivi all'occupazione;
- Se trattasi di corso stagionale: pagamento mensile da effettuarsi entro 10 giorni del mese successivo all'occupazione;

Il mancato pagamento della quota entro i termini indicati e la mancata presentazione della ricevuta all'ufficio comporta la sospensione della assegnazione della palestra e, previa diffida, la revoca immediata, nonché la riscossione forzata del debito esistente.

La Giunta Comunale può determinare i casi di assegnazione in cui venga concessa l'occupazione previo deposito cauzionale. La cauzione verrà trattenuta a titolo di garanzia per adempimenti ed eventuali danni e restituita al termine del periodo richiesto di occupazione, effettuate gli opportuni controlli.

ART.6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso della palestra e delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina purchè compatibile con la

- destinazione d'uso dell'impianto ed a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione;
2. Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione, la quale dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività;
- Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi irregolarità nello svolgimento dell'attività o alla mancanza di sorveglianza nelle ore autorizzate.

ART.7 – CONTROLLO.

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune ai richiedenti autorizzati che non ne facciano uso per più di cinque volte consecutive, salvo giustificazioni comprovate, o in caso di sub-concessione a terzi.

Art.8 – PUBBLICITA'.

Nelle palestre comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

Art.9 – DIVIETI.

E' fatto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno dell'impianto e della struttura annessa, ad eccezione dei cani da guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare all'interno della palestra ed in tutti i locali annessi.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato introdurre ed usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto o possano arrecare danno alle sue infrastrutture.

E' vietato introdurre e usare attrezzi od eseguire attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto o possano causare danni alle sue infrastrutture.

Art.10 – REVOCA E MODIFICHE ATTO DI ASSEGNAZIONE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

L'assegnazione in uso temporaneo o la concessione in uso e gestione può essere sospesa sino al risarcimento dei danni causati.

Art.11 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E DEL CONCESSIONARIO – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Il Comune è inoltre sollevato da ogni responsabilità civile o penale.

L'assegnatario d'uso temporaneo è considerato unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone in dipendenza della autorizzazione all'uso, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.